



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 68 DEL 6/12/2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
GANINO Ernesto - Fascicolo n. 22 - Istanza ammissione alla massa passiva
dell'importo 6.599,00 per spese di giustizia di cui alla sentenza del T.A.R. Calabria n.
1990/2006;
Provvedimento definitivo di **RIGETTO PARZIALE**.

In data sei dicembre duemiladiciassette alle ore 10,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese ed acquisita in data 15/09/2016 al n. 5639 del prot. gen. dell'Ente, il Sig. Ernesto GANINO formulava istanza di ammissione alla massa passiva

della somma di € 6.599,00 per spese di giustizia di cui alla sentenza del TAR Calabria n. 1990/2006;

- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 8408/22 O.S.L. del 28/09/2017, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. l'O.S.L. trasmetteva all'interessato preavviso di parziale rigetto dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;
- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 16/10/2017 al n.8806 del prot. generale dell'Ente, il sig. Ernesto GANINO trasmetteva le osservazioni in esame, richiedendo una parziale revisione del suddetto provvedimento;

CONSIDERATO che le osservazioni presentate dal sig. Ernesto GANINO possono trovare parziale accoglimento nella parte relativa alla quantificazione degli interessi legali ed in quella relativa al rimborso forfettario su diritti ed onorari;

ATTESO che in sede di riesame la somma riconoscibile risulta pari a complessivi € 4.667,44 di cui € 3.000,00 per diritti ed onorari, € 375,00 per spese generali 12,50%, € 67,50 Cassa Avvocati 2%, € 688,50 IVA 20%, € 536,44 per interessi legali;

RITENUTO, pertanto opportuno, per le motivazioni espresse, confermare il parziale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal Sig. Ernesto GANINO nei termini sopra precisati;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rigettare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal sig. Ernesto GANINO per spese di giustizia di cui alla sentenza indicata in premessa;
3. di riconoscere all'interessato l'ammissione alla massa passiva della somma complessiva di € 4.667,44;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato.

*Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d. lsa Teresa Colaciò)*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.